

COMUNE DI CALTRANO
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE
(D.P.R. 10/09/1990 n. 285)**

APPROVAZIONE	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
<ul style="list-style-type: none">❑ Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 23.5.1996	<ul style="list-style-type: none">❑ Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 30.11.1999❑ Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30.09.2002❑ Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 26.11.2003❑ Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 10.03.2006❑ Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27.06.2007

*" Definizione della procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri" approv. Con delib. Giunta Comunale n. 29 del 29.3.2006

Art.1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, il cadavere puo' essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato nell'atto del parto.

Art.3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro dev'essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art.4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

Art. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti prima del seppellimento, a cura e controllo dell'incaricato al trasporto, sarà collocata una targa di metallo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Art. 6

1. Il Sindaco puo' autorizzare le esumazioni dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario, designato dall'ULSS, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede puo' farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, puo' ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le esumazioni valgono le norme di cui all'art.55 del presente Regolamento.

3. Se l'esumazione o l'esumazione viene autorizzata, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art.83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n.285. Alle esumazioni devono sempre assistere un dipendente addetto al servizio e due testimoni.

Art. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale da depositare presso l'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non e' permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art.10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione qualora non sia stata constatata la completa mineralizzazione del corpo.

2. Il responsabile o il personale addetto al servizio sono tenuti a denunciare all'Autorita' Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della ULSS competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

3. Resta salvo quanto disposto dall'art. 86 comma 5 del DPR 10.09.1990 n. 285.

CAPO II TRASPORTO DEI CADAVERI

Art.11

1. Il trasporto del cadaveri è soggetto al pagamento anticipato delle tariffe allegate al presente Regolamento.

Art.12

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al personale addetto al servizio.

2. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt.20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art.13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane nell'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art.14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il personale addetto possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art.15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art.13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art.16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art.17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa o altro sito e da questi al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose o civili.

Art.18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada ne' possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art.19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art.13 e' sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art.20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art.30 del DPR 10 settembre 1990, n.285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc.di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art.21

1. Preparato il feretro, il trasporto dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito. Qualora il feretro sia depositato presso la camera mortuaria del cimitero il personale addetto non potrà abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento. Diverse modalità di trasporto dei feretri dovranno essere previamente autorizzate dal Sindaco.

Art.22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n.1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art.27 del DPR 10 settembre 1990, n.285.

2. Per il passaporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del DPR 10 settembre 1990, n.285.

Art.23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione e da permesso di seppellimento . Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo

strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.L.S.S.

Art.24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto e' possibile, percorrere la strada più corta.

Art.25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art.35 del DPR 10 settembre 1990, n.285.

Art.26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non e' soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovra' recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO III INUMAZIONI

Art.27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art.28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del personale addetto al servizio, subito dopo copertura della fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art.29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art.30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m.2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m.2) una lunghezza media di m.1,50, una larghezza di m.0,50 e debbono distare almeno m.0,50 da ogni lato.

Art.31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm.2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa portera' il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla Cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art.32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art.33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art.29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art.34

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m.1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio e anche allo sradicamento.

Art.35

1. Sulle fosse comuni puo' essere autorizzato il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo secondo le modalita' predeterminate dal Comune.
2. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo.

**CAPO IV
TUMULAZIONI
(Sepolture private)**

Art.36

1. Il Comune puo' concedere, attraverso apposita determinazione del Responsabile del settore competente, l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie per raccolta di resti mortali individuali.

Art.37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art.30 del DPR 10 settembre 1990, n.285.

Art.38

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art.39

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altri beneficiari;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

1.bis Alla morte del titolare la concessione passerà ai legittimi eredi nei modi indicati dal codice civile.

2. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui al presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge.

3. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) e' riservato alle persone contemplate nell'ordinamento dell'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art.40

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, e' consentita qualora, vi sia richiesta scritta indirizzata al Responsabile del settore competente, anche da uno solo dei concessionari.

2. Il silenzio degli altri concessionari viene considerate assenso.

Art.41

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere oltre ad un solo feretro, una o piu' cassette di resti e di urne cinerarie.

2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione o ad altra persona previa autorizzazione del Responsabile del settore competente.

3. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della stipula di concessione e viene attribuita senza soluzione di continuita'.

4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrera' in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune o in altra sede; e' riservata agli eredi, o ad altri interessati, la facolta' di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

Art.42

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie devono corrispondere alle caratteristiche già predeterminate dall'Amministrazione Comunale. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i diciotto centimetri.

Art.43

1. Il Responsabile del settore competente può dare in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali .

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile del settore competente, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della ULSS e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definite il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere sottoposte ad accertamenti di conformità, e di idoneità tecnica ed igienica.

Art.44

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono, il Comune ha il diritto di rientrare nella piena proprietà del posto o dei posti rinunciati od abbandonati ivi comprese le opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo acquisendo pertanto liberta' di cessione e di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà corrispondere al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti ed al valore delle opere eventualmente cedute.

3. Lo stato di abbandono si intende accertato dal Comune su segnalazione del personale addetto al servizio previo adeguato riscontro.

Art.45

1. Nessuna nuova opera puo' essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile del settore competente.

Art.46

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiedere tale rinnovo. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilita' del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare determinazione da parte del Responsabile del settore competente e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarita' della successione, la riconferma della successione verra' accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Art.47

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975, n.803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del DPR 285/1990.

Art.48

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto, steso e registrato nelle forme di legge a spese del concessionario.
2. La rinuncia alla concessione di sepoltura distinta è ammessa solo a favore del comune, il quale indennizzerà i concessionari rinunciatari sulla base dei seguenti criteri:
 - a) per rinuncia di loculi, tombe, cappelle e loculi ossario utilizzati:
rimborso dell'80% (ottanta per cento) del diritto versato;
 - b) per rinuncia di loculi, tombe, cappelle e loculi ossario non utilizzati:
rimborso del 100% (cento per cento) del diritto versato
 - c) ulteriore riduzione del diritto versato pari al 3% (tre per cento) annuo dell'importo versato per ogni anno di disponibilità o di utilizzo della concessione.

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.49

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si eseguono quando sono trascorsi almeno 15 anni dal seppellimento.
3. Le seconde si eseguono qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, su ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per trasferimenti in altre sepolture o per cremazioni.

Art.50

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto quindicennio, a mente dell'art. 82 del DPR 10 settembre 1990, n.285, vengono regolate dal Responsabile del settore competente seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

Art.51

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art.26.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal personale addetto al servizio. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite agli eredi, od altrimenti acquisite dal Comune .
5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'apposito spazio a ciò destinato.

Art.52

1. Prima che siano trascorsi 15 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, e' vietata l'apertura del feretri per qualsiasi causa, salvo specifiche disposizioni dell'Autorità Giudiziaria ed autorizzazione del Responsabile del settore competente.
2. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Responsabile del settore competente.
3. I feretri estumulati, qualora sia stato accertato un non completo processo di mineralizzazione del cadavere, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura.

Art.53

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Responsabile del settore competente. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della ULSS e di un dipendente addetto al servizio.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del personale addetto al servizio sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art.54

- 1.** Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi conto del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probalita' di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
- 2.** Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
- 3.** Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verra' fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
- 4.** Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina, e cosi' tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verra' fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, il personale addetto al servizio, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di equal tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovra' essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art.55

- 1.** Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Responsabile del settore competente per conto e interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme previste nella tabella annessa al presente Regolamento.

CAPO VI CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art.56

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, e' sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o dai parenti più prossimi secondo l'art. 74 e seguenti del codice civile tramite atto scritto con firma autenticata da un notaio o da un Pubblico Ufficiale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

b) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorita' Giudiziaria.

Art.57

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

2. Le urne cinerarie possono essere tumulate presso le nicchie delle tombe di famiglia ovvero presso i loculi e i colombari secondo le modalità di cui agli artt. 39, 40 e 41 del presente regolamento.

3. Le urne cinerarie, nel rispetto della volontà del defunto, possono essere altresì interrate o affidate ai familiari. Con apposita deliberazione la Giunta Comunale stabilisce le modalità per la concessione all'affidamento e conservazione delle ceneri.

Art.58

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art.59

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

Art.60

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art.61

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono

avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art.343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il personale addetto del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art.62

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Comune per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art.4.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265.

Art.63

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt.8 e seguenti del DPR 10 settembre 1990, n.285.

Art.64

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt.9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

CAPO VII
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art.65

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.50 del DPR 10 settembre 1990, n.285 il Responsabile del settore competente può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art.66

1. Il cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) un locale con funzione di osservazione, camera mortuaria e sala per autopsia;
- d) una cappella;
- e) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- f) un ossario;
- g) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie.
- h) il servizio di illuminazione votiva.

Art.67

1. Il servizio di custodia del cimitero e' assicurato dal personale preposto.

Art.68

1. Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di se' l'autorizzazione di cui all'art.6 del DPR 10 settembre 1990, n.285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art.52 del DPR di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

Art.69

1. Il personale addetto al servizio:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art.23 del DPR 10 settembre 1990, n.285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere ed assolve agli adempimenti conseguenti;
- c) attende alla sorveglianza del cimitero ed ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perchè le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;

ART. 70

1. I funerali devono effettuarsi in giorno feriale e negli orari sotto riportati:

INVERNALE (dal 16 settembre al 14 aprile):

- MATTINO (escluso martedì): dalle ore 9.30 alle ore 11.00
- POMERIGGIO (escluso il sabato) dalle ore 14.30 alle ore 16.00

ESTIVO (dal 15 aprile al 15 settembre):

- MATTINO (escluso martedì) dalle ore 9.00 alle ore 10.30
- POMERIGGIO (escluso il sabato) dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco per casi particolari.

CAPO VIII NORME DI SERVIZIO

Art.71

1. Compiti del personale addetto al servizio sono:

- preparare i tumuli; ricevere i cadaveri;
- trasportarli al luogo di sepoltura e calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali;
- riempire le fosse e visitarle frequentemente;
- riparare i cedimenti ed otturare le screpolature che si riscontrassero nel terreno;
- esumare, estumulare e trasportare le salme di cui fosse autorizzato il collocamento in altro sito;
- prestare opera nelle autopsie e disinfezioni e compiere altri servizi simili;
- procedere all'apertura e chiusura del cimitero negli orari stabiliti nell'art. 79 del presente Regolamento.

Art.72

1. Il personale addetto al servizio del cimitero fa capo:

- a) all'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;
- b) all'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;

2. Il personale addetto al servizio, nell'esercizio delle sue funzioni, indossa la divisa fornita dal Comune.

Art.73

1. Nessun cadavere può essere sepolto nel cimitero senza il permesso rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile. Tale atto sarà ritirato dal personale addetto al servizio alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune .

2. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco. Tale deposito non potrà in nessun caso oltrepassare la durata indicata nella predetta autorizzazione.

Art.74

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari. Le medesime si effettuano secondo piani prestabiliti entro fosse scavate negli spazi scoperti, all'uopo destinati e sono soggette a rotazione ordinaria con le modalità di cui all'art. 49 del presente regolamento.

Art.75

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m.2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare almeno m.0,50 tra di esse da ogni lato.

3. I vialetti fra le fosse non potranno occupare lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, e devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle (m.0,50) che separeranno le fosse, e saranno provvisti di sistemi destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art.76

1. E' stretto dovere del personale addetto al servizio seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito senza interruzioni.
2. A completamento dello spazio destinato alle sepolture comuni, si procederà alle esumazioni ordinarie ed alle conseguenti inumazioni ai sensi dell'art. 50 del presente Regolamento.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, salva diversa disposizione degli aventi diritto. I legnami verranno bruciati in apposito spazio.

Art.77

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche salvo quanto indicato al punto 3 dell'art. 52 del presente Regolamento.
2. Sulle fosse e' permesso il deposito di fiori e ghirlande.
3. A completamento delle inumazioni negli spazi appositi e prima di procedere alle esumazioni ordinarie, sarà collocato un avviso con il quale gli aventi diritto saranno invitati a far raccogliere e trasportare i resti mortali nonché ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
4. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa rimarrà in proprietà del Comune.

ART. 78

1. Il servizio di illuminazione votiva e' gestito in economia dal Comune che provvede alla fornitura di energia elettrica ed alla sostituzione delle lampade esaurite.
2. Il concessionario e' tenuto al pagamento annuale anticipate delle relative spese con le seguenti modalita':
 - entro il 31 gennaio per le utenze già esistenti
 - entro 30 giorni dall'effettivo utilizzo per le utenze attivate in corso d'anno

CAPO IX POLIZIA DEL CIMITERO

Art.79

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del settore competente, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 80

1. Non è consentito l'ingresso nel cimitero a qualsiasi genere di veicolo salvo che per motivate esigenze di servizio o lavoro. E' assolutamente vietata l' introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta.

Art. 81

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine. Nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba dovrà essere estirpata o tagliata frequentemente . Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del personale addetto al servizio raccolte e depositate nell 'ossario.

Art. 82

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 83

1. Le famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, dovranno tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc .

Art.84

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; provvederà altresì, alla rimozione di quelle pericolanti, per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art.85

1. E' vietata qualunque asportazione dal cimitero di materiali o di oggetti ornamentali, di semplici fiori, di arbusti o di corone.

Art.86

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero o alle cappelle, alle lapidi, ed a tutti i manufatti, nonchè eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorita' Comunale.

Art.87

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorita' od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art.88

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà diffidato dal personale addetto ad uscire immediatamente. Restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X CONTRAVVENZIONI

Art.89

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338,339,340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1256, come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI

Art.90

1. Per quanto non espressamente indicate, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n.285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265.

Art.91

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo. Da tale data è da intendersi abrogato il precedente Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 84 del 22.10.1976.

ALLEGATO SUB A)
al regolamento di polizia mortuaria

TARIFFE

Tumulazione	EURO	60,00
Estumulazione straordinaria per trasporto in altra sede (art. 55)	EURO	130,00
Inumazione	EURO	GRATUITO
Esumazione straordinaria (art. 53)	EURO	240,00
Estumulazione straordinaria con n. 1 riduzione ogni ulteriore riduzione in piu'	EURO EURO	120,00 30,00
Illuminazione votiva (annuale)	EURO	12,00
Introduzione per inumazione (art. 65)	EURO	60,00
Sanzioni Amministrative (art. 88)	Minimo Massimo	6,00 60,00
Installazione lapidi su inumazioni (art. 35)	EURO	60,00
Ispezione tombe	EURO	60,00
Trasporti funebri all'interno del territorio comunale	EURO	30,00
Trasporti funebri da altra destinazione	EURO	30,00
Trasporti funebri per altra destinazione	EURO	90,00
Concessione loculi (semicerchio nord)	EURO	1.500,00
Concessione loculi (nuovo blocco 2012)	EURO	2.000,00
Concessione area cimiteriale per tombe di famiglia	EURO	1.750,00
Concessione ventennale loculo ossario	EURO	230,00

(Tariffa aggiornate con Delibera G.C. n. 101 del 28.12.2011)

INDICE

CAPO	I DISPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO	Pag.	2
Art.	1	”	2
Art.	2	”	2
Art.	3	”	2
Art.	4	”	2
Art.	5	”	2
Art.	6	”	2
Art.	7	”	3
Art.	8	”	3
Art.	9	”	3
Art.	10	”	3
CAPO	II TRASPORTO DEI CADAVERI	”	4
Art.	11	”	4
Art.	12	”	4
Art.	13	”	4
Art.	14	”	4
Art.	15	”	4
Art.	16	”	4
Art.	17	”	5
Art.	18	”	5
Art.	19	”	5
Art.	20	”	5
Art.	21	”	5
Art.	22	”	5
Art.	23	”	5
Art.	24	”	6
Art.	25	”	6
Art.	26	”	6
CAPO	III INUMAZIONI	”	7
Art.	27	”	7
Art.	28	”	7
Art.	29	”	7
Art.	30	”	7
Art.	31	”	7
Art.	32	”	8
Art.	33	”	8
Art.	34	”	8
Art.	35	”	8
CAPO	IV TUMULAZIONI	”	9
Art.	36	”	9
Art.	37	”	9
Art.	38	”	9
Art.	39	”	9
Art.	40	”	9
Art.	41	”	9
Art.	42	”	10
Art.	43	”	10
Art.	44	”	10
Art.	45	”	10

Art.	46	„	10
Art.	47	„	10
Art.	48	„	11
CAPO	V ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI	„	12
Art.	49	„	12
Art.	50	„	12
Art.	51	„	12
Art.	52	„	12
Art.	53	„	12
Art.	54	„	13
Art.	55	„	13
CAPO	VI CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE	„	14
Art.	56	„	14
Art.	57	„	14
Art.	58	„	14
Art.	59	„	14
Art.	60	„	14
Art.	61	„	14
Art.	62	„	15
Art.	63	„	15
Art.	64	„	15
CAPO	VII ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALE E PERSONALE ADDETTO	„	16
Art.	65	„	16
Art.	66	„	16
Art.	67	„	16
Art.	68	„	16
Art.	69	„	16
Art.	70	„	17
CAPO	VIII NORME DI SERVIZIO	„	18
Art.	71	„	18
Art.	72	„	18
Art.	73	„	18
Art.	74	„	18
Art.	75	„	18
Art.	76	„	19
Art.	77	„	19
Art.	78	„	19
CAPO	IX POLIZIA DEL CIMITERO	„	20
Art.	79	„	20
Art.	80	„	20
Art.	81	„	20
Art.	82	„	20
Art.	83	„	20
Art.	84	„	20
Art.	85	„	20
Art.	86	„	20
Art.	87	„	20
Art.	88	„	21
CAPO	X CONTRAVVENZIONI	„	22
Art.	89	„	22

CAPO	XI DISPOSIZIONI FINALI	”	23
Art.	90	”	23
Art.	91	”	23